

Osservatorio sulla Corte costituzionale

Confisca - Prescrizione

La decisione

Lottizzazione abusiva - Estinzione del reato per prescrizione - Mancanza di decisione definitiva di condanna - Confisca esclusa
(d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, co. 1).

È rilevante e non manifestamente infondata, per violazione dell'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7 C.e.d.u., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44, co. 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) nella parte in cui consente che l'accertamento nei confronti dell'imputato del reato di lottizzazione abusiva - quale presupposto dell'obbligo per il giudice penale di disporre la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite - possa essere contenuto anche in una sentenza che dichiari estinto il reato per intervenuta prescrizione.

TRIBUNALE DI TERAMO, (ord.) 17 gennaio 2014 - TETTO, *Giudice*.

Il commento

Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: questioni opposte di costituzionalità

Come ormai noto la Corte europea dei diritti dell'uomo del 29 ottobre 2013 (Varvara c. Italia) ha irrevocabilmente sancito l'illegittimità dell'ordine di confisca impartito con sentenza dichiarativa della prescrizione del reato.

Da tale data in poi, l'art. 44, co. 2, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella parte in cui prevede che la confisca è disposta quando il Giudice «accerta che vi è stata lottizzazione abusiva», dovrebbe dunque essere interpretato solo nel senso che l'accertamento possa avvenire unicamente con sentenza di condanna.

Abbiamo pubblicato (e commentato) in questa rivista (*Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: la parola alla Corte costituzionale*, e il successivo *Prescrizione e confisca dei suoli abusivamente lottizzati: questione di costituzionalità o di sfiducia verso il sistema?*) la decisione con la quale la Corte di cassazione ha ritenuto che l'interpretazione della norma fornita dal Giudice europeo «violò gli artt. 2, 9, 32, 41, 42 e 117, co. 1, Cost., i quali impongono che il paesaggio, l'ambiente, la vita e la salute siano tutelati quali valori costituzionali oggettivamente fondamentali, cui riconoscere prevalenza nel bilanciamento con il diritto di proprietà» (Sez. III, 20 maggio, P.c. Alessandrini e altri, in *questa Rivista* online, anche con nota di CIVELLO, *Al vaglio*

della Consulta l'incompatibilità tra confisca urbanistica e prescrizione del reato alla luce della sentenza Varvara c. Italia).

Per tali motivi la questione è stata rimessa alla Corte costituzionale.

Sennonché, con la decisione in oggetto, la Consulta viene investita della medesima questione anche se in un'ottica tutt'affatto differente.

Ad avviso del Tribunale abruzzese, infatti, «la perentorietà del principio» espresso dal Giudice europeo necessiterebbe di «un intervento demolitorio/manipolativo calibrato sull'ambiguità del dato letterale dell'art. 44, co. 2, d.P.R. n. 380 del 2001, facendo leva sul grimaldello costituzionale offerto dall'art. 117, co. 1, Cost.», sancendo «la sopravvenuta illegittimità dell'attuale approdo nomofilattico».

Spetterebbe infatti al Giudice costituzionale (e solo a lui) il compito di prendere atto della svolta imposta dal Giudice europeo e, conseguentemente, eliminare «l'ultimo ostacolo allo stato imposto al giudice nazionale per un definitivo superamento di ogni residuo dubbio interpretativo in ordine all'intrinseca natura sanzionatoria penale della confisca».

Senza voler anticipare giudizi sulla fondatezza di tali profili di incostituzionalità¹, l'attenzione del giurista è inevitabilmente attratta dall'abissale differenza di presupposti contenuti nei due approdi, convergenti solo nella parte in cui rimettono gli atti alla Corte delle Leggi.

I Giudici romani ritengono, infatti, non «conforme a Costituzione l'interpretazione operata nella sentenza Varvara in cui si afferma che il diritto di proprietà privata, indipendentemente dalle sue dimensioni è un diritto fondamentale inviolabile». Chiedono dunque che la Corte costituzionale (ri)afferma la prevalenza del diritto alla salute, alla tutela dell'ambiente e della pianificazione territoriale, su quello di proprietà.

I (forti) dubbi circa la percorribilità di una simile strada sono stati già espressi nella relativa nota di commento alla quale interamente si rimanda.

Quel che interessa in questa sede sottolineare è che, in buona sostanza, la Suprema Corte ha invocato un intervento interpretativo che consenta ancora

¹ In vero, avendo le Sezioni unite ribadito il principio secondo cui «l'obbligo di una interpretazione conforme agli obblighi internazionali, derivanti da fonti non contemplate dagli artt. 10 e 11 Cost., discende in via generale dall'art. 117, co. 1, della stessa Carta fondamentale», dal quale, a sua volta, consegue «l'obbligo del giudice nazionale di interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò sia permesso dai testi delle norme» tale compito dovrebbe spettare direttamente al Giudice di merito. Solo «qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, egli deve investire la Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale» (Sez. un., 6 ottobre 2009, Caruso, in *Mass. Uff.*, n. 244191).

al Giudice italiano di disporre la confisca dei suoli in costanza di prescrizione del reato.

Il Tribunale di Teramo, per contro, non dubitando in alcun modo (come invece fa la Cassazione) della conformità ai principi costituzionali italiani dell'arresto europeo, ritiene invece che esso vada, per così dire, ufficializzato dalla Corte costituzionale.

Invoca quindi un intervento “demolitorio” dell'attuale “approdo nomofilattico”, del quale va dichiarata “la sopravvenuta” (definitiva) “illegittimità”.

Utilizzando termini consueti alla materia, un Giudice chiede di ripristinare il vecchio orientamento interpretativo l'altro invece di demolirlo definitivamente.

La Consulta avrà certamente un bel da fare e, a questo punto, non si può affatto escludere che la stessa non venga investita, medio tempore, di altre questioni dell'una o dell'altra specie.

Il nostro impegno è dunque quello di continuare a monitorare gli assestamenti giurisprudenziali dopo il terremoto (ovviamente interpretativo) scatenatosi il 29 ottobre 2013 a Strasburgo.

ALESSANDRO DELLO RUSSO